

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1643}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CRESCO, FIANDROTTI, PIRO, ARTIOLI,
BARBALACE, FIORINO, COLUCCI**

Presentata il 3 maggio 1984

Istituzione della professione di optometrista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo che la professione dell'optometrista, già da tempo riconosciuta a livello legislativo e praticata diffusamente in molti paesi sia del mondo occidentale (Stati Uniti d'America, Canada, Gran Bretagna-Regno Unito, ecc.), sia dal blocco socialista (Polonia, Germania orientale, ecc.), ed anche nei paesi del terzo mondo (Messico, India, Venezuela, Filippine), debba trovare concretezza anche nel nostro ordinamento giuridico, con una legge organica che riconosca quanto è, anche da tempo, realtà nei paesi menzionati.

Si vuol qui aggiungere che l'istituzione della professione dell'optometrista trova rispondenza non solo in esigenze obiettive della popolazione italiana, ma che, di più, essa ha trovato particolare sviluppo nell'ambito delle nuove generazioni di ottici

che, stanche di esercitare la loro arte nelle troppo strette maglie del regio decreto del 1928, si sono dedicati da tempo alla acquisizione di nuove frontiere nel campo delle loro specifiche conoscenze e competenze.

Riteniamo di dover fare brevemente qualche cenno sull'arte dell'ottico e sulla professione dell'optometrista per evidenziare il fenomeno che si vuole qui offrire in esame alla vostra autorevole attenzione.

Nell'anno 1928, appunto, veniva emanato il regio decreto n. 1334, concepito come provvisorio (ma che è tuttora in vigore), quando negli Stati Uniti già sin dal 1910 l'attività dell'optometrista era regolata da norme legislative. Tale ritardo era dovuto al fatto che mentre negli Stati Uniti d'America si assisteva ad un fenomeno di diffusione della scienza a tutti i livelli, in

Italia tali esigenze non venivano avvertite se non frammentariamente. Tuttavia già la legge del 1928 riconosceva agli ottici una ridotta attività refrazionistica, consentendo loro di operare l'esame della vista, correggendone i difetti, a miopi e presbiteri, considerati — più a torto che a ragione — come i più semplici difetti dell'organo della vista. Ora, grazie a questa possibilità contemplata dalla legislazione, gli ottici italiani, soprattutto negli ultimi tempi, sorretti anche da una valida attività del loro sindacato nazionale, si sono dedicati più che all'aspetto meramente commerciale, ad un approfondimento della loro attività professionale, attingendo le loro conoscenze presso i campi specifici e alle branche della scienza che li riguarda: l'optometria.

Onorevoli colleghi, è giunto a questo punto il momento di chiarire in che consiste l'optometria. L'optometria, in poche parole, è la misurazione della vista, benché nella semplice definizione si evidenzia un'attività complessa che conduce alla soluzione dei più svariati problemi visivi, con esclusione dei problemi di carattere patologico dell'occhio. Dal che deriva che l'attività dell'optometrista è un'attività condotta sulla base di leggi fisiche e che si avvale di tutti quei mezzi di esame e di correzione che sono stati in gran parte creati e perfezionati dagli stessi optometristi.

La funzione sociale dell'optometrista è ugualmente interessante. I difetti visivi, in una società estremamente industrializzata come la nostra, sono in continuo aumento. Statistiche recenti hanno evidenziato che un sempre maggior numero di lavoratori, di scolari, di studenti necessitano i mezzi di correzione visiva. Non sempre è possibile, allo stato attuale delle cose, intervenire in via preventiva per correggere sin dal primo manifestarsi tali anomalie visive. Ciò è dovuto anche e soprattutto alle carenze attuali della legislazione italiana la quale, attraverso la legislazione del 1928, non offre i mezzi per poter riconoscere in via generalizzata il principio che abbiamo tentato di delineare.

La legge che qui si propone alla vostra attenzione è dunque una legge che, se da

un lato dà atto di una situazione di fatto, dall'altro predispone gli strumenti necessari per offrire alla popolazione italiana un servizio qualificato, profondamente sociale e meno oneroso per la collettività.

Ad esempio, molti infortuni sul lavoro potranno essere evitati proprio attraverso un'opera costante di prevenzione dei difetti visivi che gli optometristi saranno chiamati a svolgere nelle fabbriche. Nelle stesse scuole si dovrà riconoscere, accanto al medico ed alla vigilatrice scolastica, la presenza dell'optometrista, come già del resto si è verificato.

Le ricerche che l'optometria, in collaborazione con altre scienze che le sono affini, ha portato a termine, hanno dimostrato che la funzione visiva diviene predominante nell'uomo, poiché questi impara a vedere per imparare a leggere, legge per istruirsi e per essere di utilità alla società nella quale dovrà vivere. Inoltre, l'optometrista colma il vuoto di responsabilità oggi esistente e consistente nel fatto che spesso, in caso di errore, si verifica un rimpallo di attribuzioni fra oculista ed ottico; ed è ovvio che le spese di questo vuoto ricadono sulla collettività.

È già stato anche detto che « si è arrivati al punto che in qualche ambulatorio un solo oculista deve eseguire la misura della vista ad oltre cento pazienti all'ora (mentre in certi casi non sono sufficienti due ore per esaminare a fondo gli occhi di un solo paziente); e per essere ammessi a questa parvenza di misura, il paziente si deve prenotare anche con più di un mese di anticipo. La situazione è diventata così tesa, che non pochi ottici d'avanguardia, non tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, già praticano l'optometria, con grande sollievo dei pazienti; e da parte di numerosi ambienti di oculisti si considera con grande favore la possibilità di essere validamente coadiuvati da ottici già portatisi al livello di optometristi ».

È dunque a queste esigenze sentite e diffuse nella società che la legge proposta si rivolge.

Essa naturalmente tende alla creazione della professione di optometrista, profes-

sione che la legge qualifica come esercitata da persone aventi istruzione di livello universitario, mirando alla creazione sia di facoltà universitarie equamente distribuite secondo le esigenze della popolazione italiana, sia alla istituzione dell'albo nazionale degli optometristi con specifiche funzioni deontologiche e di controllo. D'altronde, l'esercizio professionale è subordinato ad un esame di Stato, nel mentre sono riconosciute e tutelate le situazioni acquisite.

Questa legge non costituisce che il primo passo di un organico disegno legisla-

tivo che demandando a un regolamento di attuazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la strutturazione organica di quei principi e di quelle attività che, per quanto previste a livello istituzionale nella legge, non hanno in essa compiuta attuazione, sono tuttavia il presupposto di una materia che, a ragione, potrà divenire un complesso di norme organico e socialmente avanzato.

Per tutti questi motivi si confida che la presente proposta di legge trovi favorevole accoglimento, corrispondendo alle reali esigenze del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita e riconosciuta la professione di optometrista, la quale consiste nell'attività di colui che è in grado di operare la rifrazione con metodi obiettivi e subiettivi, avvalendosi delle leggi dell'ottica fisiologica, dell'optometria e di quelle tecniche che in futuro si potranno evidenziare, e determinando, prescrivendo, fornendo tutti i mezzi ottici e fisici di compensazione delle ametropie.

Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche dell'ortottica, della pleottica, dell'illuminologia, dell'educazione e della rieducazione visiva, e dell'applicazione delle lenti a contatto.

L'attestazione di efficienza visiva rilasciata dall'optometrista ha validità a tutti gli effetti di legge.

ART. 2.

Per esercitare la professione di optometrista occorre essere iscritti nell'albo regionale degli optometristi.

Per accedere all'albo regionale degli optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano; possono accedervi i cittadini di uno Stato facente parte della Comunità economica europea, secondo quanto previsto dalla legislazione comunitaria;

2) aver compiuto i ventuno anni;

3) essere in possesso del diploma di laurea in optometria, rilasciato dalle facoltà universitarie di scienze della visione, o analoghe, anche di Stati facenti parte della Comunità economica europea;

4) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione.

Possono inoltre accedere all'albo regionale degli optometristi tutti coloro che

al momento dell'entrata in vigore della presente legge dimostrino di esercitare di fatto la professione di optometrista in forza di un attestato rilasciato da un istituto di optometria, o scuola analoga, o comunque dimostrino di aver esercitato per tre anni la professione avendo il titolo di ottico.

La professione di optometrista non è cumulabile con alcuna altra professione liberale.

Chiunque eserciti la professione di optometrista senza essere iscritto nell'albo nazionale degli optometristi è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 400.000 a lire 3.200.000.

ART. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione istituisce, di concerto con le amministrazioni regionali interessate, tre facoltà universitarie di scienze della visione, delle quali una nella regione Lombardia, una nella regione Lazio, una nella regione Calabria.

Il corso di laurea deve essere strutturato in relazione alle esigenze obiettive della popolazione italiana, e avvalendosi delle esperienze e dei piani di studi delle facoltà di optometria di università già esistenti in altri Stati.

ART. 4.

Ogni anno sono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista. Detti esami hanno sede in Roma e consistono in prove scritte ed orali in relazione a quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

Possono sostenere gli esami quanti, in possesso del diploma di laurea in optometria, abbiano svolto, con decorrenza dal conseguimento della laurea, un anno solare di pratica professionale presso lo studio di un optometrista in attività.

ART. 5.

L'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sostituito dal seguente:

« Gli ottici, e cioè coloro che si occupano del commercio al dettaglio di articoli di ottica in genere, possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti esclusivamente su prescrizione dell'optometrista o del medico specialista.

E in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza la prescrizione di cui al precedente comma, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti dei medesimi di cui chiede il ricambio o la riparazione.

E altresì consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti ed occhiali in base a precedenti prescrizioni dell'optometrista o del medico specialista, che siano conservate dall'esercente stesso ovvero siano esibite dall'acquirente ».

ART. 6.

È istituito presso la regione l'Albo regionale degli optometristi. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a nominare una commissione che proceda all'esame dei titoli dei candidati e all'iscrizione all'Albo professionale nel termine di sessanta giorni.

La commissione è formata da un membro della giunta regionale che la presiede, da due rappresentanti del consiglio regionale e da due rappresentanti dell'Associazione regionale degli ottici-optometristi.

Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo professionale è ammesso ricorso davanti la giunta regionale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni.

All'emanando regolamento di cui al successivo articolo 8 sono devolute le norme relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe e alla deontologia professionale.

ART. 7.

È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 800.000 l'optometrista e il medico specialista che, in violazione dei principi dell'etica professionale, offre o riceve da chiunque utilità, sotto qualsiasi forma, estranee alle proprie prestazioni professionali.

Alle stesse pene soggiace chiunque altro concorra nello stesso reato.

ART. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento di attuazione.